

ACCORDO PER LA COLLABORAZIONE IN ATTIVITA' DI CATALOGAZIONE DEI DATI FAUNISTICI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PROVE CINOTECNICHE DI SELEZIONE

TRA

L'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, di seguito denominato ISPRA, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale, Stefano Laporta, nato a Lecce il 28 giugno 1967

E

Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, di seguito denominato ENCI, con sede in Milano, viale Corsica 20, P. IVA 008009980154, agli effetti del presente atto rappresentata dal Dr. Espedito Massimo Muto, nato a a Piedimonte Matese (CE) il 27 aprile 1963 in qualità di Presidente.

PREMESSO CHE:

1. Con l'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM.
2. Con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/05/2010, n.123, è stato emanato il "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)".
3. L'art. 7, comma 3 della L. 157/92 prevede che l'ISPRA abbia il compito di "censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, studiarne lo stato, l'evoluzione e i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e

finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome”.

4. L'ISPRA, quale ente pubblico, tra i propri compiti istituzionali, gestisce diverse banche dati faunistiche (ad esempio la banca dati ungulati e la banca dati dei galliformi alpini) e produce rapporti periodici su tali argomenti di interesse anche comunitario.
5. L'ENCI è una associazione riconosciuta con R.D. 13 giugno 1940 n. 1051 e sottoposto alla vigilanza del Ministero per le Politiche Agricole, con D.L. del Capo Provvisorio dello Stato del 23 dicembre 1947 n. 1665.
6. L'ENCI ha lo scopo di tutelare le razze canine riconosciute pure, migliorandone ed incrementandone l'allevamento, nonché disciplinandone e favorendone l'impiego e la valorizzazione ai fini zootecnici, oltre che sportivi.
7. L'ENCI provvede alla formazione, alla qualificazione ed all'aggiornamento culturale di giudici ed esperti da impiegare per la valutazione delle caratteristiche morfologiche e funzionali di soggetti appartenenti alle razze canine;
8. L'ENCI regola e controlla la produzione e l'allevamento dei cani di razza con particolare riguardo alle esigenze della cinotecnica italiana.
9. L'ENCI organizza in Italia ed all'estero, anche direttamente, manifestazioni cinotecniche, al fine di verificare i risultati zootecnici e favorire la selezione dei prodotti dell'allevamento nazionale e promuove studi e ricerche interessanti la cinotecnica.
10. L'Accordo è finalizzato alla costituzione di una banca dati faunistica, al miglioramento delle prove di selezione cinotecnica ed all'individuazione dei territori idonei per la realizzazione di tali prove.
11. Il presente Accordo è sottoscritto esclusivamente tra ISPRA e ENCI.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2

(Oggetto)

Obiettivo della presente accordo è la raccolta e l'inserimento dei dati cartografici e numerici relativi alla distribuzione dei dati faunistici raccolti durante la realizzazione delle prove cinotecniche (in particolare di Galliformi, Lagomorfi, Beccaccia, Ungulati), finalizzati all'implementazione ed all'aggiornamento di una specifica Banca Dati Nazionale. Altro obiettivo prioritario è l'individuazione delle aree idonee per la realizzazione delle prove di selezione cinotecnica.

ART. 3

(Modalità di esecuzione delle attività)

Ciascuna delle parti sottoscritte, per quanto di rispettiva competenza, si impegna a collaborare con continuità per l'aggiornamento della Banca Dati. A tale scopo ISPRA mette a disposizione le proprie conoscenze scientifiche e la propria banca dati al fine di realizzare il progetto.

Obiettivi specifici dell'Accordo sono:

1. produzione di linee guida per la realizzazione di prove cinotecniche di selezione su fauna selvatica allo stato naturale sostenibili in aree importanti per la fauna selvatica (comprese aree protette e siti della rete Natura 2000);
2. produzione di schede di rilevamento dati univoche per la registrazione delle presenze faunistiche;
3. formazione di giudici ed esperti dell'ENCI per il rilevamento delle presenze faunistiche;
4. individuazione delle aree idonee a livello nazionale per la realizzazione delle prove di selezione cinotecnica;
5. definizione di percorsi formativi e di prove specifiche per la selezione ed abilitazione di prodotti utilizzabili per fini di ricerca e gestione faunistica (censimenti, controllo fauna selvatica, ecc.);
6. creazione di una specifica banca dati per la distribuzione delle specie faunistiche e sperimentazione di prodotti informatici per l'acquisizione dei dati;
7. organizzazione della raccolta dei dati relativi alla distribuzione, gestione e conservazione delle popolazioni di fauna selvatici in Italia (con particolare riferimento a Galliformi, Lagomorfi, Beccaccia, Ungulati);
8. promozione di ricerche applicate per migliorare la selezione cinotecnica durante la realizzazione delle prove;
9. aggiornare la cartografia digitale relativa alle specie faunistiche oggetto dell'Accordo;
10. assicurare inserimento e aggiornamento delle informazioni raccolte nella BDU gestita dall'ISPRA;

11. pubblicare report periodici sulla selezione cinotecnica, le attività di censimento e gestione della fauna selvatica acquisite durante il periodo di validità dell'Accordo;
12. promuovere convegni, seminari, incontri culturali con tematiche ambientali, nonché attività di approfondimento sui temi relativi alle tematiche del presente Accordo, aperte a vari settori della società, con una ricaduta territoriale di livello nazionale, regionale e provinciale.

ART. 4

(Durata e decorrenza dell'accordo)

Il presente Accordo ha durata di anni quattro dalla data di sottoscrizione.

ART. 5

(Costi)

Per le attività istituzionali di cui all'art. 3, l'ENCI rimborserà ad ISPRA un importo massimo pari ad € 15.000,00 fuori campo IVA art. 4 DPR 633/72, per ogni anno di validità dell'accordo. Tale importo verrà rimborsato entro 30 gg dal ricevimento delle relative note di addebito corredate dalla rendicontazione delle spese sostenute.

ART. 6

(Nomina dei responsabili dell'Accordo)

Le Parti, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, si danno reciproca comunicazione del nominativo del proprio Responsabile.

ART. 7

(Comitato di coordinamento)

Le Parti si impegnano a costituire, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, un Comitato di coordinamento, composto da 2 membri per ciascuna Parte contraente, con funzioni tecnico operative e di indirizzo, per l'effettiva attuazione degli impegni sottoscritti, composto da membri delegati da ciascuno di essi, i cui compiti saranno definiti nella prima riunione del Comitato stesso con apposito documento di programma verificato, integrato e reso operativo mediante sottoscrizione tra i Soggetti stessi.

ISPRA parteciperà, per il tramite del responsabile scientifico del presente Accordo, al Comitato di coordinamento di cui all'articolo 8, composto anche dai referenti individuati dall'ENCI.

Nel corso delle riunioni del Comitato di coordinamento vengono pianificate e organizzate le attività di reperimento delle informazioni, popolamento della banca dati e di pubblicazione dei report di aggiornamento della BDU.

Il Comitato si riunirà con cadenza almeno semestrale, per esaminare le problematiche relative agli argomenti precisati in particolare nel precedente art. 3 e le conseguenti iniziative da intraprendere di volta in volta, da inserire nei rispettivi cronoprogrammi di attività e per constatare lo stato di attuazione di quelle già avviate.

Al fine di facilitare la partecipazione è ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato di coordinamento si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che i partecipanti, non presenti in sede di riunione, possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Il Comitato nella sua prima riunione provvederà altresì a definire le modalità del proprio funzionamento.

ART. 8

(Compiti delle Parti)

Le Parti si impegnano a svolgere, in esecuzione del presente Accordo, le seguenti attività:

Compiti ISPRA:

- definizione (in collaborazione con ENCI) delle linee guida per la realizzazione delle prove di selezione cinotecnica in aree particolarmente importanti per la fauna selvatica;
- produzione di schede per la raccolta dei dati faunistici;
- formazione di giudici e tecnici ENCI per il rilevamento dei dati faunistici;
- individuazione delle aree idonee per la realizzazione delle prove di selezione cinotecnica;
- individuazione (in collaborazione con ENCI) di un percorso formativo e delle prove per la selezione di prodotti utilizzabili in attività di censimento e gestione faunistica (censimenti, ricerca tracce, controllo numerico fauna selvatica);
- inserimento dati faunistici e geografici nella banca dati faunistica;
- analisi statistica e cartografica dei dati inseriti;
- pubblicazione report periodici in formato digitale (.pdf);
- partecipazione alle prove di selezione cinotecnica per collaborare al corretto rilevamento delle osservazioni faunistiche;

Compiti ENCI:

- istituzione di un ufficio tecnico di raccordo con ISPRA per le attività previste dal presente Accordo;
- collaborazione con ISPRA per la definizione delle linee guida per la realizzazione delle prove di selezione cinotecnica in aree particolarmente importanti per la fauna selvatica;

- individuazione (in collaborazione con ISPRA) di un percorso formativo e delle prove per la selezione di prodotti utilizzabili in attività di censimento e gestione faunistica (censimenti, ricerca tracce, controllo numerico fauna selvatica);
- organizzazione logistica delle attività formative per giudici e tecnici ENCI;
- raccolta informazioni sulla presenza della fauna selvatica nel corso delle prove di selezione cinotecnica;
- inserimento dati, anche a distanza con accesso on line alla BDU;
- promozione e ricerca di finanziamenti per studi e ricerche sperimentali per il miglioramento della selezione cinotecnica e della raccolta delle dati faunistici;
- promozione convegni ed eventi divulgativi sulle attività previste dal presente Accordo.

ART. 9

(Recesso)

Le Parti possono recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante PEC.

ART. 10

(Riservatezza – proprietà ed utilizzazione dei risultati)

I risultati e la documentazione derivanti dal presente Accordo sono di proprietà delle Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore. I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazioni previa comunicazione alle altre parti. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente .

ART. 11

(Spese ed oneri fiscali)

Il presente Accordo sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni.

ART. 12

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ART. 13

(Foro competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

ART. 14

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo, le Parti sottoscritte eleggono i rispettivi domicili:

ISPRA, via Vitaliano Brancati 48, 00144 ROMA

ENCI, viale Corsica 20, 20137 MILANO

Roma, li

Per ISPRA

Il Direttore Generale – Dr. Stefano Laporta

Per ENCI

Il Presidente – Dr. Espedito Massimo Muto